



UNICAMILLUS

Regolamento per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010

A seguito modifiche del Comitato Organizzatore del 17 dicembre 2018

**Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010 dell'Università
SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (UniCamillus)**

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure di reclutamento per ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 - Natura del rapporto di lavoro e tipologie di contratto

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università UniCamillus (di seguito Università) e il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato. Il contratto con il ricercatore, di diritto privato, è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativo.

2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati secondo una delle seguenti tipologie:

- a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte; i contratti predetti possono essere a tempo pieno oppure a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per l'attività di didattica frontale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è di 350 ore annue per il regime a tempo pieno e di 200 ore annue per il tempo definito.
- b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. I contratti saranno solo a tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per l'attività di didattica frontale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è di 350 ore annue.

Art. 3 - Attivazione della procedura

1. Nei limiti dei posti previsti dal piano strategico, i Consigli di facoltà dipartimentale, valutati i fabbisogni didattici, di ricerca e di servizio agli studenti, potranno proporre al Consiglio di amministrazione, attraverso il Rettore, bandi per incarichi di ricercatore a tempo determinato da attribuire mediante contratto di diritto privato di lavoro subordinato da coprire mediante procedure di selezione.

2. In sede di prima applicazione e sino a quando non saranno istituiti i Consigli di facoltà dipartimentali, il Consiglio di amministrazione può procedere direttamente all'indizione delle procedure di cui al presente regolamento, anche al fine di raggiungere gli standard minimi di docenza previsti dalla normativa.

Art. 4 – Bando di selezione

1. Il bando deve riportare quanto di seguito:

- a) La tipologia e la durata contrattuale, in alternativa tra uno dei seguenti:
 - contratto triennale prorogabile per due anni ex comma 3, lettera a) dell'art. 24, L. 240/2010 di seguito brevemente detto "ricercatore di tipo A";
 - contratto triennale non rinnovabile ex comma 3, lettera b) dell'art. 24, L.240/2010 di seguito brevemente detto "ricercatore di tipo B";
- b) la Facoltà dipartimentale;
- c) il settore concorsuale e l'eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari;

- d) i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura pubblica di selezione per il posto bandito;
- e) la tipologia dell'impegno didattico e scientifico che sarà richiesto, anche con riferimento alle articolazioni interne dei settori;
- f) per i soli contratti di cui all'art. 3, lett. a) del presente regolamento, il regime di impegno (tempo pieno o tempo parziale);
- g) l'eventuale indicazione dello specifico progetto o programma di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- h) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova;

2. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale, sul sito web dell'Università e sui siti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca e dell'Unione Europea. Il bando può essere pubblicato anche su riviste e siti scientifici nazionali e internazionali.

Art. 5- Requisiti per la presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di partecipazione:

- a) i candidati anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero ovvero per i settori interessati, in possesso del diploma di specializzazione medica;
- b) per la partecipazione ai contratti triennali non rinnovabili di "ricercatore di tipo B" del presente regolamento, possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente i soggetti che abbiano usufruito dei contratti di "ricercatore di tipo A" del presente regolamento, o che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima o seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ovvero che abbiano usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

2. Non possono presentare domanda di partecipazione:

- a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di I o di II fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
- b) coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'Ateneo o anche presso altre Università, statali, non statali o telematiche, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- c) coloro che abbiano rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità fino al 4° grado incluso con un professore appartenente alla Facoltà Dipartimentale che richiede il posto, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Comitato Tecnico Organizzatore dell'Ateneo.

Art. 6- Termini e modalità di presentazione delle domande.

1. Le domande di partecipazione alla procedura pubblica di selezione di cui al presente regolamento, dovranno essere inoltrate al Rettore a mezzo posta o per mezzo di apposita procedura telematica, entro e

non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando. I termini utili per la presentazione delle domande non devono essere inferiori a 30 giorni e decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso relativo al bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale. Il Consiglio di Amministrazione può abbreviare tale termine in caso di urgenza.

Art. 7- Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento della selezione

1. La selezione avviene sulla base dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica prodotta dai candidati. Il bando può prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare.
2. Allo svolgimento della selezione è preposta una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, composta da tre professori ordinari o associati, di cui almeno uno appartenente al settore concorsuale o al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando. I componenti della Commissione devono essere in prevalenza docenti esterni all'Ateneo.
3. La nomina avviene con decreto del Rettore ed è resa pubblica sul sito dell'Ateneo.
4. La valutazione dei candidati a cura della Commissione di cui al precedente comma 2 prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.
5. I candidati risultati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare di cui al comma 4 - in un numero compreso tra il 10 e il 20 per cento delle domande di ammissione alla selezione e, comunque, non inferiore a sei unità - sono ammessi alla selezione. I candidati sono tutti ammessi alla selezione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
6. La selezione si svolge mediante discussione pubblica davanti alla Commissione giudicatrice dei titoli e della produzione scientifica e comprende l'eventuale accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese. A seguito della discussione la Commissione medesima attribuisce un punteggio in base ai criteri stabiliti dalla Commissione medesima nella seduta preliminare.
7. Al termine della selezione, sulla base del punteggio assegnato a ciascun candidato, la Commissione redige la graduatoria di merito dei candidati e dichiara il candidato vincitore.
8. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi, decorrenti dalla data di affissione dell'atto di nomina della Commissione stessa sul sito dell'Università. In caso di motivata necessità è possibile ridurre tale termine.
9. Il Rettore con proprio Decreto, accertata la regolarità formale degli atti, propone la chiamata del vincitore al Consiglio di Amministrazione il quale approva o respinge la proposta di chiamata.

Art. 8- Chiamata

1. Al vincitore è proposto un contratto ex art. 24, L. 240/2010, di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato della durata massima di tre anni prorogabili per soli due anni, nel caso di assunzione di "ricercatore di tipo A" del presente regolamento, ovvero della durata massima di tre anni non rinnovabili nel caso di contratto di "ricercatore di tipo B" del presente regolamento, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti.
2. La proposta di cui al presente articolo deve indicare la data di validità entro la quale il vincitore dovrà comunicarne l'accettazione.
3. Qualora il vincitore non accetti è possibile attingere alla graduatoria finale ferma restando la procedura di cui al punto 9 del precedente articolo 7 (Decreto del Rettore e approvazione del Consiglio di Amministrazione).

Art. 9- Stipula del contratto

1. L'Ateneo, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prevista dal bando e dalle disposizioni vigenti.

2. Il contratto, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente, è sottoscritto dal Presidente o dal Consigliere Delegato dell'Ateneo e deve contenere tra l'altro le seguenti indicazioni:

- la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- il regime d'impegno (tempo pieno o definito) nel caso di contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010;
- il trattamento economico e previdenziale rispettando i limiti di legge attualmente vigenti;
- la struttura di afferenza e i relativi compiti;
- il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- la sede di svolgimento delle attività.

Art. 10 - Incompatibilità

1. I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei;
- con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.

2. Nel caso in cui il concorrente ricopra eventuali altri uffici o incarichi deve allegare una dichiarazione nella quale sia specificato il tipo di attività svolta. Eventuali incarichi retribuiti esterni potranno essere svolti solo previa autorizzazione degli Organi Accademici dell'Università e a condizione di compatibilità con il regime di impegno.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Ateneo e alle Disposizioni legislative vigenti.

2. Ai fini giuridici ed interpretativi del presente Regolamento fa fede il testo approvato dal CTO e depositato presso gli uffici della Segreteria didattica e redatto in lingua italiana di cui è possibile ottenere copia conforme.